

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

Principali novità normative e giurisprudenziali

30 marzo 2026 – 3 aprile 2026

PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

APPALTO INTEGRATO: CHIARIMENTI DEL MIT SUL CALCOLO DELL'ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con parere n. 4009/2026, ha chiarito le modalità di calcolo dell'anticipazione del prezzo negli appalti integrati, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 33, comma 1-bis, dell'Allegato II.14.

Il quesito riguardava la possibilità di determinare l'anticipazione distinguendo tra la quota relativa alla progettazione e quella relativa all'esecuzione dei lavori, prevedendo fino al 10% per i servizi di ingegneria e architettura e il 20% per i lavori.

Il MIT ha confermato tale impostazione, ritenendola conforme al quadro normativo vigente. In particolare, è stato ribadito che, negli appalti integrati, l'anticipazione deve essere calcolata e corrisposta distintamente per progettazione ed esecuzione, mentre la stazione appaltante può prevedere nei documenti di gara un'anticipazione fino al 10% per i servizi tecnici, nei limiti delle disponibilità del quadro economico.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#))

*** **

DIREZIONE LAVORI: IL MIT CHIARISCE LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO E L'ASSENZA DI OBBLIGO DELL'ISPETTORE DI CANTIERE

Con il parere n. 4092 del 2 marzo 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti in merito alla composizione dell'ufficio di direzione dei lavori nell'ambito dell'esecuzione dei contratti pubblici.

In particolare, è stato richiesto se, nel caso in cui la stazione appaltante decida di costituire un ufficio di direzione lavori, lo stesso possa essere composto dal solo Direttore dei lavori e da uno o più direttori operativi, ovvero se sia necessario che tale ufficio comprenda anche almeno un ispettore di cantiere.

La risposta del MIT ha evidenziato che, alla luce degli artt. 114 e 115 del d.lgs. 36/2023 e degli artt. 1 e 2 dell'allegato II.14, l'ufficio di direzione dei lavori deve essere istituito in relazione alla complessità dell'intervento e in funzione di supporto al direttore dei lavori; il dato letterale dell'art. 2, comma 1, dell'allegato II.14, che menziona "uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere", non implica la necessaria presenza di tale ultima figura in ogni caso. Il Ministero ha inoltre evidenziato che l'art. 114, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, riprende la formulazione del previgente art. 101 del d.lgs. 50/2016.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#))

*** **

VERIFICA DELLE VIOLAZIONI FISCALI E OBBLIGHI DICHIARATIVI NEGLI APPALTI: ANAC PUBBLICA IL VADEMECUM OPERATIVO PER GLI OPERATORI ECONOMICI

Con il Comunicato del Presidente n. 5/2026, l'ANAC ha fornito indicazioni in ordine alla verifica della definitività delle gravi violazioni fiscali, ai sensi dell'art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023, rilevanti ai fini della partecipazione alle procedure di gara e del conseguimento delle attestazioni di qualificazione.

In tale ambito, l'Autorità ha diffuso un vademecum operativo, predisposto con Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione, destinato a stazioni appaltanti, SOA e operatori economici.

Il documento rappresenta uno strumento pratico volto a facilitare l'individuazione di eventuali violazioni definitivamente accertate in materia di imposte e tasse, nonché a supportare le imprese nella verifica della propria regolarità fiscale e contributiva, consentendo una valutazione tempestiva delle eventuali azioni di regolarizzazione da intraprendere.

L'Autorità, inoltre, ha richiamato l'attenzione sulla rilevanza degli obblighi dichiarativi gravanti sugli operatori economici in sede di partecipazione alle gare pubbliche e nelle procedure di qualificazione, sottolineando l'importanza della corretta compilazione delle dichiarazioni richieste. L'iniziativa si inserisce nell'ottica di favorire comportamenti consapevoli, trasparenti e pienamente conformi al quadro normativo vigente, rafforzando al contempo l'affidabilità del sistema degli appalti pubblici.

La relativa news integrale è disponibile sul Portale ANCE ([clicca qui](#))

*** **

COMMISSIONI DI GARA E REQUISITO DELLA COMPETENZA: ANAC CHIARISCE I LIMITI DELLA SPECIALIZZAZIONE DEI COMMISSARI

Con la delibera n. 55/2026, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito chiarimenti in merito alla composizione della commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento di contratti pubblici con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, a seguito di un'istanza di parere presentata ai sensi dell'art. 220, comma 1, del medesimo decreto.

In particolare, è stato richiesto se fosse conforme alla normativa la nomina di un componente della commissione privo di competenza ed esperienza specifica nei servizi tecnici di ingegneria e architettura, oggetto dell'appalto, considerato che il soggetto nominato ricopriva il ruolo di responsabile del settore economico-finanziario di un'amministrazione comunale ed era in possesso di formazione economica.

L'ANAC ha richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, 16 maggio 2025, n. 4196, nonché precedenti conformi), secondo cui non è necessaria una rigida corrispondenza tra le competenze dei singoli commissari e tutte le specifiche attività oggetto dell'appalto, essendo sufficiente che la competenza sia riferita ad aree tematiche omogenee e che, nel complesso, la commissione presenti una prevalente presenza di membri esperti del settore. La competenza può inoltre essere desunta anche dall'esperienza professionale maturata, oltre che dai titoli di studio.

Alla luce di tali principi, l'Autorità ha ritenuto che la composizione della commissione sia conforme al dettato dell'art. 93 del Codice dei contratti, in quanto idonea a garantire, nel suo complesso, un adeguato livello di competenza tecnica, pur in assenza di una piena specializzazione settoriale di tutti i componenti.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Delibera ([clicca qui](#))

*** **

Focus Giurisprudenza

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 30/12/2025, N. 10380

Con la sentenza n. 10380/2025, il Consiglio di Stato si è pronunciato in materia di verifica di anomalia dell'offerta e di valutazione degli oneri aziendali per la sicurezza nelle procedure disciplinate dal d.lgs. 36/2023, con particolare riferimento all'utilizzo di parametri predeterminati e alla necessità di una valutazione complessiva dell'offerta.

La vicenda trae origine dall'esclusione di un operatore economico da una procedura per l'affidamento di un accordo quadro, disposta a seguito della verifica di anomalia avviata ai sensi dell'art. 110 del Codice, in ragione della ritenuta incongruità degli oneri aziendali per la sicurezza, anche in relazione a uno scostamento rispetto a un coefficiente fisso tratto dal protocollo ITACA e previsto dalla lex specialis quale parametro di riferimento.

In primo grado il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima sia la previsione della legge di gara che ancorava l'avvio della verifica di anomalia a uno scostamento rispetto al suddetto coefficiente, sia l'operato della stazione appaltante nella conduzione del subprocedimento, giudicato conforme all'art. 110 del d.lgs. 36/2023 e ai criteri fissati dal disciplinare.

Il Consiglio di Stato ha riformato tale decisione, rilevando, in primo luogo, che il giudizio di anomalia era stato fondato esclusivamente sulla ritenuta incongruità degli oneri di sicurezza, senza una valutazione complessiva dell'offerta, in contrasto con la funzione del procedimento di cui all'art. 110 del d.lgs. 36/2023, che richiede un apprezzamento unitario dell'affidabilità dell'offerta.

Il Collegio ha inoltre ritenuto illegittimo l'utilizzo di un parametro fisso e rigido per l'attivazione e la conduzione della verifica di anomalia, evidenziando che, pur essendo riconosciuta alla stazione appaltante una facoltà di individuazione dei presupposti di anomalia, tale potere non può tradursi in automatismi sganciati dalla concreta valutazione dell'offerta.

È stato altresì affermato che, nel caso di accordo quadro, la verifica di congruità deve necessariamente assumere carattere flessibile, non essendo possibile una predeterminazione ex ante degli oneri di sicurezza in ragione della natura non integralmente definita delle prestazioni, con conseguente incompatibilità di criteri rigidi fondati su coefficienti predeterminati.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

*** **

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 16/02/2026, N. 1187

Con la sentenza n. 1187/2026, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti in materia di requisiti di partecipazione e loro verifica nelle procedure di affidamento di lavori pubblici, con particolare riguardo all'applicazione del principio del risultato e alle conseguenze delle carenze riferite a soggetti diversi dall'operatore economico concorrente, ai sensi degli artt. 1, 10 e 108 del d.lgs. 36/2023.

La vicenda trae origine da una procedura aperta per l'affidamento di un appalto integrato congiunto, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. All'esito delle operazioni di gara l'appalto veniva aggiudicato a un concorrente, mentre un altro operatore proponeva ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione e gli atti connessi, deducendo, tra l'altro, la carenza di requisiti di ordine generale e di qualificazione in capo a soggetti coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni.

In primo grado il TAR respingeva il ricorso, ritenendo infondate le censure proposte. Avverso tale decisione veniva proposto appello, articolato in più motivi, con i quali si contestava, tra l'altro, l'erronea valutazione dei requisiti di partecipazione, il mancato rilievo di presunte irregolarità relative all'avvalimento e alla qualificazione SOA, nonché la mancata esclusione del concorrente aggiudicatario.

Il Consiglio di Stato, confermando tale decisione, ha anzitutto dichiarato inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alla carenza dei requisiti morali riferite a soggetti diversi dall'impresa esecutrice, in quanto non incidenti sulla posizione del concorrente. Nel merito ha inoltre precisato che, in presenza di un consorzio stabile in possesso della qualificazione SOA in proprio, non è necessario verificare il possesso dei medesimi requisiti in capo alla consorziata designata esecutrice quando la qualificazione sia riferibile al consorzio stesso.

La decisione richiama altresì il principio del risultato, ora espressamente previsto dall'art. 1 del d.lgs. 36/2023, quale criterio interpretativo dell'azione amministrativa nelle procedure di evidenza pubblica, evidenziando come la disciplina dei contratti pubblici debba essere applicata in modo da assicurare l'affidamento e l'esecuzione del contratto con la massima tempestività e il miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico, anche nella valutazione delle questioni relative alla partecipazione, alla permanenza e alla rilevanza dei requisiti.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

*** **